

# News

a cura di  STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI



## IN QUESTO NUMERO

Parliamo di noi	2
Eventi	3
Focus:	4
• Gestione della posta elettronica dipendenti - Privacy - Modalità conservazione dei dati	
Novità legislative:	5
• Bonifici istantanei - nuovo Regolamento UE	
Prassi:	5
• Ticket di licenziamento	
• Obbligatorietà visita medica dopo assenza dal lavoro	
• Nuovi importi per trattamenti di integrazione salariale e indennità di disoccupazione NASPI	
CCNL:	6
• CCNL Collaboratori familiari - Lavoro domestico (08.01.2024)	
Sentenze:	7
• Lavoro	
• Condominio	
• Real Estate	
• Assicurazioni	
• Fallimentare	
• Bancario	

**II CORRIERE DELLA SERA  
inserisce lo Studio Legale Dehò Masserelli  
tra gli studi di eccellenza del 2024**

Nell'inserto L'Economia di oggi il nostro Studio è tra i finalisti del contest "Studi Legali dell'Anno 2024" valutati in base a innovazione, risorse umane, pubblicazioni, clienti attivi a livello nazionale, sedi, team e trend di fatturato, oltre che dalle segnalazioni ricevute.

Questo risultato ci rende orgogliose anche perché stiamo per spegnere le 25 candeline.

*La felicità non viene dal possedere un gran numero di cose,  
ma deriva dall'orgoglio del lavoro che si fa.  
(Mahatma Gandhi)*

**Giovanna Dehò** è socia AGI - Associazione maggiormente rappresentativa degli Avvocati che si occupano prevalentemente di diritto del lavoro, di diritto sindacale e della previdenza sociale.

Si rafforza con questo importante riconoscimento il Team di giuslavoristi del nostro studio.



## EVENTI

**Carla Dehò e Giuditta Morritti** del Team di diritto civile e real estate terranno due seminari brevi in tema di gestione degli immobili nel contesto strategico aziendale.

Nel primo evento del **27 febbraio 2024** verrà affrontata la tematica della locazione degli immobili ad uso commerciale.

Nel secondo evento del **19 marzo 2024** parleremo invece delle esigenze transitorie, come il contratto transitorio e l'affitto di ramo di azienda.

Gli eventi sono gratuiti ed aperti.

Per iscriversi:

[https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZlvdOmgrD8iHdbjIRXDTdolXSxfQEbn\\_zjx](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZlvdOmgrD8iHdbjIRXDTdolXSxfQEbn_zjx)

Dopo avere effettuato l'iscrizione, per rimanere anonimi verso gli altri partecipanti, è possibile accedere all'evento anche digitando un nickname.

**STRATEGIE AZIENDALI:  
LA GESTIONE DEGLI  
IMMOBILI**

**AVV. CARLA DEHÒ**

**AVV. GIUDITTA MORRITTI**

**WEBINAR**

**Primo incontro: 27.02.2024  
ore 17.00 - 18.00**  
Locazione ad uso commerciale:  
Come destreggiarsi tra vincoli  
normativi ed esigenze delle parti

**Secondo incontro: 19.03.2024  
ore 17.00 - 18.00**  
Le esigenze temporanee:  
Il contratto transitorio e l'affitto  
di ramo d'azienda

Per partecipare:  
[https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZlvdOmgrD8iHdbjIRXDTdolXSxfQEbn\\_zjx#/registration](https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZlvdOmgrD8iHdbjIRXDTdolXSxfQEbn_zjx#/registration)

sldm STUDIO LEGALE DEHÒ MASSERELLI



## FOCUS

### **Gestione della posta elettronica dipendenti – Privacy - Modalità conservazione dei dati**

*Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali 21 dicembre 2023 n. 642 - Documento di indirizzo "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati"*

Nell'ambito di accertamenti condotti dal Garante con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati nel contesto lavorativo, è emerso il rischio che programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori in modalità cloud, possano raccogliere, per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato, i metadati relativi all'utilizzo degli account di posta elettronica in uso ai dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell'email), conservando gli stessi per un esteso arco temporale.

A ciò si aggiunga che è altresì emersa la presenza di limitazioni alla possibilità di modificare le impostazioni di base del programma informatico in capo al cliente – datore di lavoro e al fine di disabilitare la raccolta sistematica di tali dati o di ridurre il periodo di conservazione degli stessi.

Tenuto conto di quanto precede, visto che il Garante ha il compito di promuovere la consapevolezza e la comprensione del pubblico, dei titolari e dei responsabili del trattamento riguardo a norme, obblighi, rischi, garanzie e diritti stabiliti dal Regolamento e ha il potere di adottare documenti di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento anche per singoli settori, ha ritenuto di adottare il Documento di indirizzo denominato "Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati", volto a fornire talune indicazioni ai datori di lavoro pubblici e privati e agli altri soggetti a vario titolo coinvolti, al fine di promuovere la consapevolezza delle scelte, anche organizzative, dei titolari del trattamento, nonché a prevenire iniziative e trattamenti di dati in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori, favorendo, in tal modo, la più ampia comprensione riguardo alle norme e alle garanzie che devono essere rispettate nel contesto lavorativo, tenuto conto degli elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

Il documento chiede ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell'ispettorato del lavoro). L'estensione del periodo di conservazione oltre l'arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell'attività del lavoratore.

E' quindi opportuno alla luce dell'invito ivi contenuto rivedere le proprie politiche privacy e aggiornare il registro dei trattamenti.

## NOVITÀ LEGISLATIVE

### **Bonifici istantanei – nuovo Regolamento UE**

Il 07 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha adottato in via definitiva un nuovo Regolamento volto a garantire che i fondi trasferiti a mezzo bonifici istantanei arrivino immediatamente sui conti dei clienti.

Sulla base della nuova procedura i bonifici istantanei dovranno essere elaborati senza ritardi, garantendo che il denaro raggiunga il beneficiario entro 10 secondi, indipendentemente dal giorno o dall'ora dell'operazione. Il pagatore riceverà conferma dell'esecuzione del pagamento entro lo stesso intervallo di tempo.

Gli Stati membri con valuta diversa dall'euro devono comunque adottare le norme per i conti bancari in grado di operare in euro, anche se con un periodo di transizione più lungo rispetto a quelli nella zona euro.

Il Regolamento stabilisce costi uniformi per i bonifici istantanei in euro e impone misure rigorose per la prevenzione delle frodi e per il risarcimento danni legati da mancate precauzioni anti-frodi.

Le nuove norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione ufficiale dell'UE, dando agli Stati membri un periodo di 12 mesi per implementare il Regolamento.

## PRASSI

### **Ticket di licenziamento**

Con la circolare n. 25 del 29.01.2024 l'INPS ha stabilito che il ticket licenziamento per quest'anno sarà così calcolato: € 635,67 per ogni anno di lavoro effettuato ed € 52,97 per ogni mese di anzianità, con un importo massimo di € 1.916,01 per i rapporti di durata superiore a tre anni.

### **Obbligatorietà visita medica dopo assenza dal lavoro**

Con Interpello n. 1/2024 il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti sull'obbligo di verifica dell'idoneità alla mansione in caso di assenza per malattia superiore ai 60 giorni.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi (art. 18, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008).

Nell'affidare i compiti ai lavoratori, il datore di lavoro deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, vigilando affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica in assenza del prescritto giudizio di idoneità (art. 18, comma 1, lett. c) e lett. bb) D.Lgs. n. 81/2008).

Ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008, il medico competente deve quindi procedere con la sorveglianza sanitaria:

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Vi è altresì l'obbligo di effettuare una visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. n. 81/2008).

Sul punto la Suprema Corte, Sezione Lavoro, con le sentenze nn. 29756 del 12.10.2022 e 7566 del 27.03.2020 ha stabilito che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, al rientro dopo un'assenza per motivi di salute di oltre 60 giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica.

In base alla ricostruzione di cui sopra, il Ministero ritiene che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l'idoneità dei medesimi alla mansione.

## CCNL

### **CCNL Collaboratori familiari – Lavoro domestico (08.01.2024)**

In data 8 gennaio 2024 le parti sociali hanno definito gli importi del trattamento economico dal 1° gennaio 2024 per il personale domestico, di seguito riportati.

#### Minimi tabellari

Sono stabiliti aumenti retributivi con decorrenza 1° gennaio 2024.

#### Indennità vitto e alloggio

A decorre dal 1° gennaio 2024 l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio è stabilita nella misura di 6,52 euro giornalieri (2,28 euro per ciascun pasto; 1,96 euro per l'alloggio).

#### Indennità variabili

È prevista la modifica alla disciplina delle seguenti indennità variabili:

- alla babysitter inquadrata nel livello BS, fino al compimento del 6° anno del bambino, spetta un'indennità di 130,78 euro mensili (0,79 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi. Tale valore mensile, nel caso di convivenza a orario ridotto, è di 91,63 euro;
- all'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente inquadrato nei livelli CS o DS spetta un'indennità di 112,97 euro mensili (0,66 euro orari), assorbibile da eventuali superminimi individuali migliorativi;
- i lavoratori in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma UNI 11766/2019 hanno diritto, decorsi 12 mesi dalla decorrenza del Ccnl 8 settembre 2020 e fino alla scadenza della norma tecnica, a un'indennità di 9,04 euro mensili per il livello B e di 11,30 euro mensili per i livelli BS e CS, assorbibile da eventuali trattamenti retributivi individuali migliorativi.

Per quanto riguarda i lavoratori conviventi di livello DS, tale indennità è assorbita dall'indennità di funzione.

## SENTENZE

### LAVORO

#### **Tribunale di Milano, 31 gennaio 2024 -11 dicembre 2023 Dott.ssa Palmisani Eleonora**

Il Tribunale accoglie il ricorso presentato da un lavoratore socio di una cooperativa e adibito ad un appalto presso un negozio di una nota catena di arredamento e accerta il diritto del ricorrente alla retribuzione prevista dal CCNL Logistica.

Secondo il Tribunale, infatti, la società ha applicato il CCNL Multiservizi senza che vi fosse reale attinenza con l'attività svolta in concreto, sia in generale dalla società sia, soprattutto, nell'appalto al quale era addetto il lavoratore: poiché si tratta di una società cooperativa, trova quindi applicazione l'art. 3, comma 1, l. 142/2001, che impone di applicare una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o categoria affine, individuata dal giudice nel CCNL Logistica. Per tali motivi, il Tribunale ritiene di doversi applicare ai montatori della cooperativa appaltatrice la retribuzione del CCNL Logistica, anche se l'azienda applica il CCNL Multiservizi perché ciò che rileva a tali fini è l'attività oggettivamente svolta nell'appalto.

#### **Cassazione civile sez. lav., 19 gennaio 2024, n. 2084**

*Rapporto di Lavoro - Mobbing - Straining - Vessazioni - Risarcimento danni - Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cc*

Dopo la sentenza della Cassazione del 19 ottobre 2023 (n. 29101) in materia di straining e di ambiente lavorativo stressogeno, la Suprema Corte ritorna a pronunciarsi su possibili risarcimenti nell'ambito del rapporto di lavoro per tali motivi.

In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.

In particolare, la Corte "chiede al datore di lavoro di astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene". La tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore non ammette sconti, in ragione di fattori quali l'ineluttabilità, la fatalità, la fattibilità economica e produttiva, nella predisposizione di condizioni ambientali sicure.

Questo implica anche l'obbligo del datore di lavoro di astenersi da iniziative, scelte o comportamenti che possano ledere, già di per sé, la personalità morale del lavoratore, come l'adozione di condizioni di lavoro stressogene o non rispettose dei principi ergonomici, oltre ovviamente a comportamenti più gravi come mobbing, straining, burn out, molestie, stalking e così via, alcuni anche di possibile rilevanza penale.

Anche in assenza di un intento persecutorio unificante le singole condotte oggetto di esame, ovvero solo caratterizzante una o più di esse, le stesse andavano singolarmente valutate alla luce dell'art. 2087 c.c."

#### **Cassazione civile sez. lav., ordinanza n. 3791/2024**

La Corte di Cassazione si sofferma sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di danno alla salute dei dipendenti a causa di un ambiente di lavoro stressogeno.

Richiamando due pronunce precedenti, i giudici ricordano che “è illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori (...), lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c.”

In linea con questa pronuncia anche Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 3791 del 12 febbraio 2024.

## CONDOMINIO

### **Tribunale di Roma, sentenza n. 1190/2024**

*Privacy e condomini morosi: l'amministratore non viola la privacy se consegna la lista dei condomini morosi al creditore*

Il Tribunale di Roma, adito dal creditore di un condominio, ha espressamente ritenuto che, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., l'amministratore ha un dovere di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, ovvero un obbligo di cooperazione con tali terzi.

Pertanto, qualora il creditore diffidi l'amministratore a fornire i nominativi dei condomini morosi e l'elenco completo dei loro dati con indicazione pro quota di quanto singolarmente dovuto, l'amministratore non può opporre limiti derivanti dalla tutela della riservatezza dei dati dei condomini, limiti che, ricorda il Tribunale capitolino, sono già stati esclusi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali già nella nota del 26 settembre 2008.

Pertanto, l'amministratore è tenuto a fornire al creditore i dati dei condomini morosi, comprendenti l'indicazione dei nominativi, delle complete generalità.

Non solo, secondo il Tribunale di Roma, la mancata cooperazione dell'amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito; in ragione di ciò il Tribunale ha pure accolto la richiesta del creditore di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una penale a carico dell'obbligato, ossia l'amministratore, per l'eventuale ritardo nella esecuzione della condanna.

### **Tribunale di Imperia, 29 gennaio 2024, n. 61**

*Il cortile si presume parte comune del condominio salvo prova contraria*

La vicenda trae origine dal dissidio tra condomini in merito alla natura condominiale o meno del cortile; in particolare, mentre un condominio riferiva di aver acquistato l'area cortilizia in questione alla quale si accedeva esclusivamente da due appartamenti, altri condomini negavano che tale area potesse essere considerata di proprietà esclusiva.

Il Tribunale di Imperia, dopo aver ampiamente esaminato la normativa di cui all'art. 1171 c.c. e la giurisprudenza di legittimità in tema di cortili condominiali, ha ritenuto di dover decidere avuto riguardo all'atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto.

## REAL ESTATE

### **Corte di Cassazione, sezione 2 Civile, 8 febbraio 2024 n. 3596**

*Recesso dal preliminare: quando la restituzione dell'assegno va chiesta all'agenzia immobiliare*



La vicenda trae origine dalla stipula di un contratto preliminare di compravendita, in occasione della quale il promissario acquirente aveva versato all'agenzia immobiliare una somma a titolo di deposito cauzionale, incassata dalla medesima agenzia. A seguito dell'inadempimento del promittente venditore, il promissario acquirente ha agito nei suoi confronti.

La Corte di cassazione, adita dal promittente venditore risultato soccombente nel procedimento di appello, ha rilevato che mancava ogni riferimento, anche implicito, alla circostanza che l'incasso da parte dell'agenzia immobiliare fosse avvenuto in nome e per conto del promittente venditore.

L'agenzia immobiliare era depositaria della somma versata dal promissario acquirente a titolo di deposito cauzionale, che avrebbe corrisposto la somma al promittente venditore al tempo della conclusione del contratto definitivo.

A fronte di ciò, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Brescia, che sarà chiamata a decidere sulla questione uniformandosi al seguente principio di diritto: *“Nel caso di deposito cauzionale di una somma di denaro, collegato alla stipulazione di un preliminare di vendita, effettuato dal promissario acquirente in favore dell'agenzia di mediazione, senza che possa in alcun modo desumersi che essa abbia agito in rappresentanza del promittente alienante, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo in ordine alla somma versata, di cui si rivendichi la restituzione, deve essere proposta verso l'agenzia di mediazione e non verso il promittente alienante, privo di legittimazione passiva.”*

## **Corte di Cassazione, sezione II Civile, 9 gennaio 2024, n. 785**

*Mandato all'agente immobiliare e clausole vessatorie*

La Corte di cassazione si è recentemente pronunciata sul tema delle clausole vessatorie inserite in un contratto unilateralmente predisposto dal mediatore.

La Suprema Corte ha ritenuto vessatorie ed abusive, ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 33 del Codice del Consumo, le clausole che riconoscono al mediatore il diritto alla provvigione anche dopo la scadenza del contratto e senza limiti di tempo, nel caso in cui l'affare sia stato successivamente concluso da un familiare, società o persona “riconducibile”.

Detta clausola, secondo l'interpretazione della Corte, determina un significativo squilibrio a carico del consumatore, perché lo obbliga ad una prestazione in favore del professionista indipendentemente da ogni accertamento, anche in via presuntiva, del preventivo accordo con il soggetto che ha concluso l'affare o di ogni altra circostanza concrete da cui risulti che l'affare sia stato agevolato in ragione dei rapporti familiari o personali tra le parti.

## **ASSICURAZIONI**

### **Cassazione civile sez. II, 1 febbraio 2024, n. 3022**

*Legittimità della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente – Opposizione alla sanzione amministrativa - Art. 196-bis, comma 2 Codice della Strada – Patente e decurtazione punti*

L'organo accertatore deve comunicare la perdita di punteggio all'anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa, ovvero dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, o ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei menzionati ricorsi. Ciò implica che, indipendentemente dall'invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente al momento dell'infrazione, ove la contestazione presupposta venga opposta e il procedimento si definisca con l'annullamento, non si avrà perdita di punteggio, né sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Non si può retribuire la violazione dell'obbligo di collaborazione nell'accertamento dell'autore dell'illecito stradale, se non sussiste più quest'ultimo. È da dare pertanto continuità all'indirizzo espresso da Cass. 24012/2022 [...], secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.

## Cassazione civile sez. II, 5 febbraio 2024, n. 3245

*Sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza – Artt. 186, comma 2, lett. b) e 223 Codice della strada - Certificato di idoneità alla guida*

La sospensione provvisoria della patente di guida prevista all'art. 223 CdS, in seguito all'accertamento di violazione di cui all'art. 186-bis CdS (superamento tasso alcolemico di 1,5 g/l), costituisce l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale del reato. Si tratta, cioè, di misura cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, con lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli e, per ciò stesso, oggetto di un celere iter procedimentale, che riconosce all'Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati.

La ratio sottesa alla misura cautelare della sospensione della patente prevista dall'art. 186, comma 8, ultimo periodo (mancata sottoposizione a visita medica), CdS, ovvero nel caso del comma 9 (superamento del tasso alcolemico di 1,5 g/l) risiede invece nell'esigenza di sollecitare l'acquisizione del riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare la sua idoneità alla guida anche in funzione dell'eventuale revoca della patente: ciò ai fini della definitiva sospensione della patente in funzione sanzionatoria accessoria, a seguito dell'accertamento giudiziale del reato ex art. 186, comma 2, CdS.

L'imposizione della visita medica non è, per cui, prevista in funzione della verifica della cessazione, ovvero persistenza, delle esigenze cautelari sottese al provvedimento prefettizio di cui all'art. 223, comma 1, CdS.

## FALLIMENTARE

### Tribunale Udine, 30 Novembre 2023 Seconda sezione Civile

*Concordato semplificato - creditore prelazio - inammissibile soddisfazione parziale*

Nel concordato semplificato i crediti prelazio, in particolare quelli privilegiati, compresi quelli dello Stato, devono trovare necessariamente integrale soddisfazione nella proposta liquidatoria. Non è ammissibile la proposta di concordato che preveda la falcidia dei creditori prelazio sulla base dell'assenza del richiamo normativo della norma presente invece nella disciplina del concordato preventivo.

### Tribunale Roma - sentenza n. 1076 del 22 gennaio 2024

*Amministrazione Straordinaria - Non ammissibilità revocatoria per compensazione di crediti sorti in epoca anteriore alla procedura*

L'azione revocatoria fallimentare, avendo come presupposto il compimento da parte del debitore di atti di disposizione patrimoniale lesivi della par condicio creditorum, è ispirata a finalità recuperatorie estranee alla fase conservativa dell'amministrazione straordinaria e coerenti con quella dell'eventuale fase liquidatoria.

La compensazione tra reciproci crediti esigibili anteriori al fallimento (o all'apertura dell'A.S.) non è soggetta a revocatoria in quanto realizza un effetto estintivo delle rispettive poste previsto dalla legge, che può essere ottenuto anche nel fallimento (o nell'A.S.), giusto il disposto del primo comma dell'art. 56 L. fall, non realizzando alcuna forma di pagamento.

## BANCARIO

### Tribunale di Napoli, 30 dicembre 2023 – G.E. Dott. Giuseppe Fiengo

*Clausole abusive in favore del consumatore - vendita bene pignorato*

Con ordinanza del 30 dicembre 2023 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, Dott. Giuseppe Fiengo, si è pronunciato in ordine alla possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di rilevare eventuali clausole abusive pattuite con il consumatore, anche in sede di distribuzione, ovvero dopo la vendita del bene pignorato. Ciò, sul presupposto del mancato, esplicito esame dell'abusività delle medesime clausole in sede monitoria e sulle modalità di informazione del consumatore (non costituito), quanto alla possibilità di avvalersi del rimedio dell'opposizione ai sensi dell'art. 650 C.p.c. Riprendendo i principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/2023, l'ordinanza in oggetto ritiene sussistente, anche nel caso in cui sia già avvenuto il trasferimento del bene pignorato, il potere-dovere del giudice di rilevare la possibile abusività delle clausole contenute nel contratto, in forza del quale è stato emesso il titolo azionato in sede esecutiva da parte del precedente. Il consumatore, pertanto, deve essere invitato a proporre l'opposizione tardiva mediante un atto da notificare ai sensi degli artt. 138 e ss. C.c. ed introduce alcune ragioni alla base di tale decisione che rimandiamo all'esame integrale della sentenza.

Non basta a coinvolgere il consumatore un semplice atto da comunicare in cancelleria, poiché tale modalità di comunicazione è ritenuta incompatibile con la ragionevole possibilità, per l'esecutato - consumatore, di proporre l'opposizione ex art. 650 C.p.c.

Vengono fornite specifiche indicazioni al consumatore, ovvero le uniche che, in base all'ordinanza in oggetto, possano consentire allo stesso di valutare in modo consapevole ed effettivo se avvalersi o meno del rimedio di cui all'art. 650 C.p.c. (come rimodulato dalle Sezioni Unite), ovvero:

- le specifiche clausole del contratto che si ritengono abusive, e che hanno incidenza sull'accoglimento integrale o parziale della domanda del creditore;
- le possibili conseguenze derivanti dall'eventuale accertamento della concreta abusività delle clausole.



Se non volete più ricevere le nostre comunicazioni, inviate una mail a [newsletter@sldm.it](mailto:newsletter@sldm.it)

**Grazie per l'attenzione**